

Deliberazione 23 novembre 2009 – VIS 132/09

Irrogazione di sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Metan Alpi Val Chisone S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del xx novembre 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2006, n. 218/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2006, n. 258/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2007, n. 133/07;
- la deliberazione 10 giugno 2008, n. 48/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2008, VIS 71/08.

Fatto

1. L'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 170/04 prevede che *“per il secondo periodo di regolazione, le tariffe di distribuzione del gas naturale sono definite per ambito tariffario”* che il precedente art. 1, comma 1, lett. a), definisce come *“l'ambito di determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione formato dall'insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione di gas naturale”*. L'impianto di distribuzione è costituito da una *“rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente”*, vale a dire *“dall'insieme di punti di consegna e/o di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura”*

- (art. 1, comma 1 della deliberazione n. 138/04). L'art. 7, comma 3 della deliberazione n. 237/00 prevede che *“qualora più esercenti operino in un medesimo ambito tariffario, l'opzione tariffaria base è definita dall'esercente con il maggior numero di clienti finali”*.
2. Per la definizione della tariffa di distribuzione, l'art. 7, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 valorizza i nuovi investimenti *“realizzati nell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo del VRD”* (vincolo sui ricavi di distribuzione) ed in particolare prevede che le località che hanno completato il periodo di avviamento e che non dispongono di un VRD approvato dall'Autorità prendono in considerazione, nel calcolo del VRD, i nuovi investimenti realizzati nell'anno precedente a quello al quale si riferisce la tariffa (comma 5).
 3. Dai documenti e dalle informazioni acquisite nel corso dell'attività ispettiva condotta in data 5 e 6 dicembre 2007 da funzionari dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza presso la sede legale di Metan Alpi Val Chisone S.r.l. (di seguito, Metan Alpi Val Chisone) è emerso che:
 - gli impianti di distribuzione attivi nella Val Chisone e nella Val Susa – gestiti rispettivamente da Metan Alpi Val Chisone e Metan Alpi Val Susa S.r.l. (di seguito, Metan Alpi Val Susa) – sono interconnessi da un ramo di rete e costituiscono quindi, al fine della definizione dell'ambito tariffario, un unico impianto di distribuzione e non invece, come comunicato dall'esercente al fine della definizione delle tariffe relative agli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, ciascuno un separato impianto di distribuzione;
 - la società Metan Alpi Val Chisone, con riferimento alle due località a fine avviamento Cesana Torinese (TO) e Sauze di Cesana (TO), ha esposto nei questionari per la determinazione della tariffa per l'anno termico 2006-2007 anche gli investimenti risalenti agli esercizi dal 1999 al 2004, invece che esclusivamente gli investimenti realizzati nel 2005, come prescritto dall'art. 7 commi 1.1 e 5 della deliberazione n. 170/04.
 4. Con deliberazione VIS 71/08, l'Autorità ha quindi avviato nei confronti della società Metan Alpi Val Chisone un'istruttoria formale per accertare la violazione del combinato disposto dell'art. 7 comma 3 della deliberazione n. 237/00 e degli artt. 1 comma 1, 4, comma 4 e 7 della deliberazione n. 170/04, nonché dell'art. 7 commi 1.1 e 5 della deliberazione n. 170/04 e per irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie.
 5. In data 8 gennaio 2008 è stato consentito a Metan Alpi Val Chisone l'accesso agli atti del procedimento, richiesto dall'esercente con nota 4 novembre 2008 (prot. Autorità n. 33517).
 6. Con lettera 6 novembre 2008 (prot. Autorità n. 33826) la società Metan Alpi Val Chisone ha presentato una memoria.
 7. Con nota del 20 maggio 2009 (prot. n. 27741) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, le risultanze istruttorie confermando la sola contestazione relativa all'erronea definizione dell'ambito tariffario.

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni di Metan Alpi Val Chisone

8. Con la memoria difensiva 6 novembre 2008 (prot. Autorità n. 33826) l' esercente ha svolto le seguenti argomentazioni.
9. In merito alla prima contestazione (erronea definizione dell'ambito tariffario), l' esercente contesta in primo luogo l'unicità dell'ambito tariffario costituito dalle località della Val Chisone e della Val Susa, sostenendo che gli impianti gestiti da Metan Alpi Val Susa e da Metan Alpi Val Chisone costituiscono autonome e distinte reti di distribuzione, alimentate dalla rete di trasporto di cui è titolare e gestore la società Metanodotto Alpino S.r.l. (di seguito: Metanodotto Alpino).
10. In senso contrario non varrebbe, a parere dell' esercente, la circostanza che il riconoscimento della dorsale gestita da Metanodotto Alpino quale "rete di trasporto regionale" sia avvenuto solo con D.M. 22 aprile 2008 (e quindi in epoca successiva al periodo cui si riferisce la violazione contestata: anni termici 2005-2006 e 2006-2007), sulla base dei criteri definiti dal D.M. 29 settembre 2005. L' esercente attribuisce infatti a tale riconoscimento un carattere meramente ricognitivo della "natura" della rete gestita da Metanodotto Alpino, avente da sempre caratteristiche tecniche di rete di trasporto e non di distribuzione. A fondamento di questa conclusione, Metan Alpi Val Chisone sostiene: a) che la società Metanodotto Alpino ha presentato all' Autorità istanza per il riconoscimento della rete in questione quale rete di trasporto già prima dell' entrata in vigore del D.M. 29 settembre 2005; b) che nella corrispondenza intercorsa con l' Autorità relativa alle tariffe di distribuzione per l' anno termico 2004-2005 la stessa Metan Alpi Val Chisone ha qualificato la rete in questione come una "condotta di trasporto ad alta pressione", realizzata per alimentare distinte "reti di distribuzioni" (cfr. lettera 29 marzo 2004, prot. Autorità 7993).
11. In secondo luogo, Metan Alpi Val Chisone rileva che la definizione di un unico ambito tariffario avrebbe comportato per i propri clienti una tariffa di distribuzione più alta rispetto a quella praticata per gli anni termici in contestazione (2005-2006 e 2006-2007), in considerazione di un supposto incremento del VRD tra 500.000 e 600.000 euro.
12. Metan Alpi Val Chisone ammette la seconda violazione contestata, cioè di aver imputato al 2005 (con riferimento alle tariffe 2006-2007 per le località a fine avviamento Cesana Torinese e Sauze di Cesana) anche gli investimenti realizzati negli anni 1999-2004, in violazione dell' art. 7 della deliberazione n. 170/04 che consente di computare per le località a fine avviamento i soli investimenti effettuati l' anno precedente. Tuttavia, a sostegno della legittimità del suo operato, l' esercente – invocata una generica complessità del quadro regolatorio derivante dalle sentenze del TAR Lombardia, poi confermate dal Consiglio di Stato, che hanno parzialmente annullato la deliberazione n. 170/04 – richiama la deliberazione n. 218/06. Con questa deliberazione l' Autorità ha riconosciuto all' impresa la facoltà di determinare le tariffe delle località in avviamento - a partire dal calcolo del vincolo sui ricavi dell' anno termico 2005-2006 - secondo criteri omogenei con quelli previsti dalla deliberazione n. 171/05

per le località a regime che consentono il riconoscimento degli investimenti realizzati a partire dal 1953 ai fini del calcolo del VRD.

13. A sostegno della propria buona fede, l' esercente afferma di aver chiarito per le due citate località il contenuto della voce "nuovi investimenti" di cui al questionario relativo alle tariffe dell'anno termico 2006-2007 nella "dichiarazione di riconciliazione" dei nuovi investimenti, resa ai sensi dell'art. 5, comma 3.1 della deliberazione n. 170/04, ossia nella dichiarazione avente ad oggetto la corrispondenza (la "riconciliazione", appunto) degli investimenti dichiarati nel questionario con quelli risultanti dal bilancio sottoposto a revisione contabile.

B. Valutazione delle argomentazioni di Metan Alpi Val Chisone

14. Con riferimento alla **prima contestazione** (erronea definizione dell'ambito tariffario) si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della deliberazione n. 170/04 l'ambito di determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione è formato dall'insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione di gas naturale.
15. Dalla "corografia rete metanodotto Alpino S.r.l.", acquisita nel corso dell'ispezione svolta nel dicembre 2007 presso la sede legale della Metan Alpi Val Chisone, risulta che gli impianti di distribuzione attivi nella Val Chisone e nella Val Susa, gestiti rispettivamente dalle società Metan Alpi Val Chisone e Metan Alpi Val Susa, risultano essere interconnessi da un ramo di rete che va dalla località Prigelato alla località Sauze d'Oulx e costituiscono quindi un unico impianto di distribuzione ai sensi dell'art. 1, comma 1 della deliberazione n. 138/04. Le località della Val Chisone e della Val Susa, servite dal medesimo impianto di distribuzione di gas naturale, costituiscono quindi un unico ambito tariffario ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della deliberazione n. 170/04.
16. Ai sensi dell'art. 7, comma 3 della deliberazione n. 237/00 "*qualora più esercenti operino in un medesimo ambito tariffario, l'opzione tariffaria base è definita dall'esercente con il maggior numero di clienti finali*". Nel caso di specie, tra le due società operanti nel medesimo ambito tariffario costituito dalle località della Val Chisone e della Val Susa, l'esercente con il maggior numero di clienti finali per gli anni 2005-2006 e 2006-2007 risulta essere la società Metan Alpi Val Chisone che avrebbe quindi dovuto definire, per l'unico ambito costituito dalle località della Val Susa e della Val Chisone, l'opzione tariffaria, valida anche per la società Metan Alpi Val Susa.
17. Invece, nei questionari inviati per via telematica ai fini dell'aggiornamento tariffario per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, la società Metan Alpi Val Chisone ha rappresentato un ambito tariffario, costituito dalle località della Val Chisone, autonomo rispetto a quello costituito dalle località della Val Susa.
18. Non ha alcun rilievo la questione sollevata dall'esercente in merito al presunto carattere ricognitivo del D.M. 22 aprile 2008 che riqualifica la rete gestita dalla società Metanodotto Alpino quale "rete di trasporto regionale". A prescindere dalla natura giuridica dell'atto di qualificazione e di classificazione di una rete, la contestazione del presente procedimento attiene alla corretta applicazione del regime tariffario al quale la stessa era sottoposta nel periodo in contestazione. Contrariamente a quanto affermato dall'esercente, quella rete è stata considerata

- e trattata per gli anni termici oggetto di contestazione (2005-2006 e 2006-2007) come una rete di distribuzione.
19. In senso contrario non possono valere le circostanze richiamate dall' esercente. In primo luogo, l'istanza presentata da Metanodotto Alpino all' Autorità per il riconoscimento delle condotte in alta pressione da essa gestite quale rete di trasporto non è stata accolta, con la conseguenza che a quelle condotte si è continuato ad applicare il regime proprio delle reti di distribuzione, sino a quando con il citato D.M. 22 aprile 2008 la rete in questione è stata riclassificata come rete di trasporto regionale. In secondo luogo, il fatto che nella nota di accompagnamento alla lettera 29 marzo 2004 (prot. Autorità n. 7993) Metan Alpi Val Chisone si è riferita alla rete in questione come ad una "*condotta di trasporto ad alta pressione*", realizzata per alimentare distinte "*reti di distribuzioni*", aveva un valore solo descrittivo, poiché l' esercente allegava quella nota alla richiesta di approvazione della *tariffa di distribuzione* per la remunerazione di quei cespiti.
 20. Inoltre non è dimostrata la circostanza, addotta dall' esercente, che dalla non corretta definizione dell' ambito tariffario sarebbero derivati benefici ai clienti finali, in termini di riduzione delle tariffe loro applicate. L' esercente si limita ad affermare che la corretta definizione dell' ambito tariffario per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 avrebbe comportato un incremento del VRD in misura compresa tra 500.000 e 600.000 euro, senza fare alcun riferimento al procedimento seguito per tale determinazione.
 21. In ogni caso l' illecito in questione è un illecito di mera condotta, il cui elemento oggettivo è quindi integrato dall' erronea definizione dell' ambito tariffario e non anche da un evento di danno. E' quindi irrilevante ai fini dell' accertamento della violazione il fatto, comunque non dimostrato, che le tariffe applicate in conseguenza della violazione fossero inferiori a quelle che l' esercente avrebbe applicato qualora avesse correttamente definito l' ambito tariffario.
 22. Con riferimento alla **seconda contestazione** (imputazione al 2005 degli investimenti realizzati nel periodo 1999-2004), le argomentazioni di Metan Alpi Val Chisone appaiono in parte condivisibili.
 23. Contrariamente a quanto affermato dall' esercente, il quadro normativo, pur subendo dei mutamenti nel tempo, non ha presentato ambiti di incertezza con riferimento alla "*disciplina del fine avviamento*". Nessuna delle deliberazioni richiamate dall' esercente ha modificato l' art. 7 della deliberazione n. 170/04 nella parte in cui prevede che le località che hanno completato il periodo di avviamento *e che non dispongono di un valore VRD approvato dell' Autorità* assumono quale vincolo sui ricavi VRD il valore derivante dall' applicazione delle tariffe dell' ultimo anno termico del periodo di avviamento (comma 4), incrementando il capitale investito del valore dei nuovi investimenti relativi all' anno precedente a quello al quale si riferisce la tariffa (comma 5).
 24. Così nella proposta tariffaria relativa all' anno termico 2006-2007, Metan Alpi Val Chisone – non disponendo di un valore VRD approvato dall' Autorità – avrebbe dovuto assumere quale VRD per le località a fine avviamento Cesana Torinese (TO) e Sauze di Cesana (TO) il valore derivante dalle tariffe applicate nell' ultimo anno termico del periodo di avviamento (anno termico 2005-2006), incrementando il capitale investito del valore dei nuovi investimenti realizzati

- nel solo 2005. Invece Metan Alpi Val Chisone ha imputato al 2005 anche gli investimenti effettuati nel periodo 1999-2004.
25. Tuttavia, ai fini dell'accertamento della violazione assume rilievo la deliberazione n. 218/06 che ha modificato la deliberazione n. 170/04 riconoscendo all'impresa di distribuzione la *facoltà di rinunciare* per le *località in avviamento* alla *libertà tariffaria* di cui all'art. 4, comma 3 della deliberazione n. 170/04 e prevedendo, nel caso di esercizio di tale facoltà, che il calcolo sui ricavi di distribuzione fosse svolto secondo criteri coerenti con quelli già stabiliti con la deliberazione n. 171/05 in materia di regime individuale (che consentono il riconoscimento degli investimenti realizzati a partire dal 1953 ai fini del calcolo del VRD).
26. Ai sensi della deliberazione n. 218/06 "*le imprese possono avvalersi della nuova disciplina tariffaria relativa al periodo di avviamento e di fine avviamento a partire dal calcolo del vincolo sui ricavi dell'anno termico 2005-2006*". In applicazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 218/06, gli uffici dell'Autorità con lettera del 30 ottobre 2006 (prot. n. TSG/M06/4989) hanno invitato le imprese che avevano presentato le proposte tariffarie per gli anni 2005-2006 e 2006-2007 (pubblicate sul sito internet dell'Autorità in data 30 ottobre 2006) a confermare le proprie proposte oppure a presentare la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria per le località in avviamento, in tal modo consentendo agli stessi di beneficiare del nuovo regime anche con riferimento agli anni termici 2005-2006 e 2006-2007.
27. Metan Alpi Val Chisone non si è avvalsa di tale facoltà, lasciando quindi in vita proposte tariffarie formalmente non conformi al combinato disposto dell'art. 7, commi 1.1 e 5 della deliberazione n. 170/04. Tuttavia, proprio in considerazione della facoltà di rinunciare alla libertà tariffaria riconosciuta dalla deliberazione n. 218/06 e della lettera dell'Autorità del 30 ottobre 2006 sopra citata, la condotta posta in essere da Metan Alpi Val Chisone appare inidonea a ledere il bene giuridico protetto dalle norme violate, consistente nella corretta valorizzazione degli investimenti ai fini della definizione della tariffa. Infatti l'interesse che l'esercente ha inteso soddisfare con la sua condotta (quello di dare rilievo agli investimenti realizzati nelle due località in questione nel periodo 1999-2004) è stato ritenuto meritevole di tutela dalla deliberazione n. 218/06 e ciò anche con riferimento agli anni termici 2005-2006 e 2006-2007.
28. Pertanto risulta dimostrata la sola violazione del combinato disposto degli artt. 7, comma 3, della deliberazione n. 237/00 e degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 4 della deliberazione n. 170/04.

3. Quantificazione della sanzione

29. L'art. 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione pecuniaria sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

30. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*".
31. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, la condotta posta in essere da Metan Alpi Val Chisone contrasta con gli interessi sottesi al regime tariffario di cui alla deliberazione n. 170/04 sulla corretta "*definizione dei criteri di determinazione della tariffa di distribuzione di gas naturale*". Ai fini dell'applicazione di questo criterio, assumono rilievo, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione ARG/com 144/08, la durata e l'estensione territoriale della violazione. A tal fine si osserva che la violazione si riferisce agli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 e che la sua estensione territoriale è circoscritta alle località servite da Metan Alpi Val Susa e da Metan Alpi Val Chisone con un numero non consistente di clienti serviti.
32. Con riguardo all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
33. Con riguardo alla *personalità dell'agente*, assume rilievo, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della deliberazione ARG/com 144/08, il fatto che Metan Alpi Val Chisone sia stata sanzionata con deliberazione n. 48/08 per violazione delle disposizioni sul coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (art. 17, comma 1), come recepite dalla deliberazione n. 170/04 e dal codice di rete tipo della distribuzione del gas naturale, quindi per una violazione dello stesso tipo di quella oggetto del presente procedimento.
34. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato rilevante della società Metan Alpi Val Chisone per l'attività di distribuzione di gas nell'anno 2007 è di 1.756.859 euro.
35. Pertanto la violazione dell'art. 7, comma 3 della deliberazione n. 237/00 e degli artt. 1, comma 1 e 4, comma 4 da parte di Metan Alpi Val Chisone comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 30.000 (trentamila)

DELIBERA

1. non sussiste la violazione, da parte di Metan Alpi Val Chisone, degli artt. 7 commi 1.1 e 5 della deliberazione n. 170/04;
2. si accerta la violazione, da parte della società Metan Alpi Val Chisone S.r.l., degli artt. 7, comma 3 della deliberazione n. 237/00 e degli artt. 1, comma 1 e 4 comma 4 della deliberazione n. 170/04;
3. è irrogata alla società Metan Alpi Val Chisone S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.000 (trentamila);
4. si ordina alla società Metan Alpi Val Chisone S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che

- costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);
 6. si ordina alla società Metan Alpi Val Chisone S.r.l. di comunicare l’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
 7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Metan Alpi Val Chisone S.r.l., con sede legale in via Bardonecchia, n. 5, 10139 Torino, e pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

23 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis